

N. PAC	2006 - 174
PROTOCOLLO N.	8102 DEL 29.12.2006
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Reg.to (CE) n. 1884/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che modifica i Reg.ti (CE) n.2402/96, n:2449/96 e n. 2390/98 per quanto riguarda le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di manioca e di patate dolci.

Richiamasi attenzione sulla su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 364/2006](#) che a pag. 44 pubblica il Reg.to (CE) n. 1884/2006 concernente l'oggetto, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Al riguardo si fa presente che sono stati modificati i seguenti regolamenti (*delle modifiche si evidenziano solo le parti che più direttamente interessano le dogane*):

A) il **Reg.to (CE) n. 2402/96** che è stato modificato, tra l'altro, nel modo seguente:

1) è stato aggiunto il seguente comma all'art. 1:

«Ai contingenti di cui al primo comma vengono attribuiti i seguenti numeri d'ordine:

- il numero d'ordine 09.4014 per il contingente di cui al punto 1),
- il numero d'ordine 09.4013 per il contingente di cui al punto 2),
- il numero d'ordine 09.4064 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 3) e le 500 tonnellate di fecola di manioca non riservate alla Thailandia in conformità del punto 4),
- il numero d'ordine 09.4065 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 4), riservate alla Thailandia »;

2) è stato inserito il seguente art. 1 *bis* prima del titolo I:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione, n. 1342/2003 della Commissione e n. 1301/2006 della Commissione.»;

3) è stato sostituito all'art. 4, il testo del paragr. 2 con il seguente:

«2. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.» [“Esenzione

dal dazio doganale (art.4 del Reg.to CE n.2402/96)''];

4) il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del quarto mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

5) il testo dell'art. 13 è stato sostituito dal seguente:

« 1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 12.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

6) è stato aggiunto l'allegato III che riporta la dicitura che deve risultare nella casella 24 dei titoli.

B) **Reg.to (CE) n. 2449/96** che è stato modificato, tra l'altro, nel modo seguente:

1) all'articolo 1 sono stati aggiunti i seguenti commi:

«I contingenti di cui ai punti da 1) a 3), primo comma, recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4009, 09.4011 e 09.4010.

Per il contingente di cui al punto 4), primo comma, i numeri d'ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all'altra parte non riservata (30 000 tonnellate).

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i Reg.ti (CE) n. 1291/2000 della Commissione, n. 1342/2003 della Commissione e n. 1301/2006 della Commissione.»

2) all'articolo 6, la lettera b) è stata sostituita dalla seguente:

«b) nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.» [*Dazi doganali limitati al 6% ad valorem (Reg.to CE n.2449/96)*];

3) all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è stata sostituita dalla seguente:

«Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato V.» [*Titolo complementare, Reg.to CE n.2449/96, art.10, paragr.2*];

4) l'articolo 11 è stato modificato come segue:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

b) è stato aggiunto il seguente comma:

«L'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell'anno di rilascio.»;

5) sono stati aggiunti gli allegati IV e V, che riportano le diciture che devono risultare nelle caselle 20 e 24 dei titoli.

C) **Reg.to (CE) n. 2390/98** che è stato modificato, tra l'altro, nel modo seguente:

1) all'articolo 1, è stato aggiunto il comma seguente:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione, (CE) n. 1342/2003 della Commissione e (CE) n. 1301/2006 della Commissione.»

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è stato sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato I.» [*Prodotto ACP - esenzione dal dazio doganale – Reg.to CE n.2286/2002, art.1, paragr.3*];

3) sono stati aggiunti gli allegati I e II, che riportano le diciture che devono risultare nella casella 24 dei titoli.

Ad ogni buon fine si rimanda alla lettura del Reg.to (CE) n. 1884/2006 che si potrà consultare cliccando su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 364/2006](#).

Si prega di informare gli uffici dipendenti e gli operatori interessati.

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini